



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Movimento 5 Stelle
Gruppo Consiliare

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE

Proposta di legge regionale

“Istituzione del Reddito energetico regionale”

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Istituzione del Reddito energetico regionale

Art. 3 - Principi di funzionamento

Art. 4 - Beneficiari

Art. 5 – Regolamento di attuazione

Art. 6 - Clausola valutativa

Art. 7 - Contributi

Art.8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Gestione dei contributi

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE



relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Visto il Decreto Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 19 marzo 1997, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Considerato che:

Vi è la necessità di un ulteriore passaggio dal fotovoltaico di comunità al fotovoltaico sociale, trasformandosi in una Strategia Energetica di medio-lungo periodo, che porterà l'Italia verso un modello di generazione distribuita, dando un decisivo impulso alla transizione energetica attivata dalle energie rinnovabili.

Vi è la necessità di prevedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 5.000,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici.

approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito energetico regionale.



Art. 2

Istituzione del Reddito energetico regionale

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4.

2. Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:

- a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

Art. 3

Principi di funzionamento

1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4. Pena la decadenza dal beneficio, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del gestore in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.



2. La Regione prevede, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale 2019, a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4 un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5.000,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici. Per le richieste di contributo a favore dei beneficiari di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 4 è possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 7.500,00. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono definiti i requisiti minimi e le caratteristiche degli impianti. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.

3. I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione mediante procedure ad evidenza pubblica e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Toscana o da essa delegato.

4. Il contributo di cui al comma 2 copre solo le spese relative all'acquisto e all'installazione dell'impianto fotovoltaico. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed eventuale disinstallazione degli impianti fotovoltaici, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

5. E' fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dal collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione. Il beneficiario, per un periodo non inferiore a venti anni, deve effettuare una corretta manutenzione dell'impianto fotovoltaico assicurandone le migliori condizioni di esercizio. A tale fine, l'impianto dovrà essere coperto da apposita garanzia e/o assicurazione di durata ventennale. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto fotovoltaico è prevista la restituzione del contributo pro quota per il periodo di mancato impegno.

6. La Regione Toscana e il gestore dei servizi energetici sottoscrivono un apposito Protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alle presenti disposizioni, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.



Art. 4
Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Toscana:

- a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
- b) limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso alla misura, i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, facenti parte di edifici condominiali situati nel territorio regionale e proprietari esclusivi della copertura;
- c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.

2. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire in via prioritaria:

- a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
- b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
- c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

3. Per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1, i criteri di selezione prevedono specifici punteggi sulla base del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.

4. Per tutte le categorie di cui al comma 1 ulteriori criteri di preferenza possono essere attribuiti in ragione della vetustà degli immobili, del meno elevato livello di certificazione energetica, nonché della potenziale produttività dell'impianto.

5. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.



Art. 5

Regolamento di attuazione

1. Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di regolamentazione e di accesso al Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere per l'applicazione del "modello unico" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015 (Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici);
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- d) le procedure e i criteri di selezione per ciascuna categoria di beneficiari di cui all'articolo 4;
- e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
- f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il gestore dei servizi energetici e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:

- a) con la Regione, *per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario* ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del gestore dei servizi energetici in ragione del servizio di scambio sul posto;
- b) con il gestore dei servizi energetici, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione



dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziata e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero dei soggetti beneficiari;
- d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del gestore dei servizi energetici in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

Art. 7

Contributi

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono utilizzati, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato *de minimis*, a titolo di contributo a fondo perduto.
2. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - a) grado di innovazione del progetto imprenditoriale.
 - b) validità tecnica del progetto.
 - c) sostenibilità economico-finanziaria.
 - d) potenzialità del mercato di riferimento.
 - e) competenze dei proponenti.
 - f) contribuzione dell'azienda alla risoluzione delle criticità territoriali e/o sociali.
 - g) possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.
3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.



Art. 8

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge pari ad euro 1.000.000,00 imputabili alla sola annualità 2019 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art.9

Gestione dei contributi

1. Le procedure amministrative relative alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 sono gestite dagli uffici della Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli stanziamenti di cui all'articolo 7 sono trasferiti, con variazione di bilancio, dal bilancio del Consiglio regionale al bilancio regionale.



Relazione illustrativa.

Un ulteriore passaggio dal fotovoltaico di comunità al fotovoltaico sociale, trasformandosi in una Strategia Energetica di medio-lungo periodo, che porterà l'Italia verso un modello di generazione distribuita, dando un decisivo impulso alla transizione energetica attivata dalle energie rinnovabili. La proposta demanda ad un regolamento di attuazione le modalità di regolamentazione e di accesso al Reddito energetico. In particolare, si precisa che i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire in via prioritaria, per le utenze domestiche, i nuclei familiari in stato di indigenza, quelli più numerosi e le giovani coppie. Invece, per le utenze condominiali saranno previsti specifici punteggi sulla base, ad esempio, del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.

Si prevede a favore dei beneficiari un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 5.000,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici. Per le richieste di contributo a favore delle utenze condominiali è possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è elevato a 7.500,00 euro.

I servizi di telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione mediante procedure ad evidenza pubblica e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Toscana o da essa delegato.

Relativamente alla manutenzione degli impianti, per evitare costi dell'utenza si sta prevedendo la possibilità di finanziare anche una copertura assicurativa ventennale che copra ogni rischio o guasto. E', inoltre, prevista una garanzia minima decennale su inverter e moduli.

Per quanto riguarda lo smaltimento degli impianti a fine vita, i moduli fotovoltaici domestici devono essere trasportati presso un apposito Centro di Raccolta Autorizzato RAEE. I pannelli domestici nello specifico possono essere conferiti presso gli Ecocentri del proprio comune, purché questi siano autorizzati a raccogliere i dispositivi elencati nel raggruppamento R4. Per i titolari di un impianto domestico la procedura di smaltimento dei pannelli RAEE presso i centri di raccolta è completamente gratuita. Il costo dell'intera procedura di smaltimento risulta infatti ad esclusivo carico dei produttori. Il proprietario dell'impianto fotovoltaico dovrà compilare l'apposita Dichiarazione di Avvenuta Consegna e farla firmare dal responsabile del Centro di Raccolta Autorizzato. Successivamente, tale dichiarazione va inviata al GSE entro 6 mesi dall'avvenuto conferimento dei RAEE. Tale procedura si rende necessaria per riavere la cauzione trattenuta in caso di impianto regolato con il Conto Energia.



Si tratta di un progetto win-win, ossia ci guadagnano tutti:

- lo Stato che introduce una forte misura di contrasto ai cambiamenti climatici e riduce le proprie spese sanitarie per i danni causati dall'inquinamento (nonché nel medio-lungo periodo ottiene enormi utili economici nell'ordine di miliardi di euro);
- i cittadini e le aziende che ottengono una riduzione delle bollette grazie all'energia autoconsumata dagli impianti fotovoltaici installati sui loro tetti e alla discesa delle componente A3 (componente che fino ad oggi aveva arricchito soprattutto lobby e speculatori).

Grazie al Reddito Energetico crescerà il PIL “buono” e aumenteranno in misura significativa i posti di lavoro nel settore della Green Economy. Una parte della ricchezza economica ed energetica (che oggi è tutta concentrata nelle mani delle multinazionali) sarà distribuita a vantaggio di tutta la popolazione italiana.

Inoltre, nel caso in cui lo Stato non fosse disposto ad investire in proprio, potrebbe finanziare il tutto spalmando l'investimento sulla componente A3 delle bollette che è prevista in forte discesa nei prossimi anni. In questo caso non ci sarebbe nessun onere per lo Stato (né in ingresso né uscita) e sarebbero gli stessi cittadini con le loro bollette a finanziare il progetto.

GIACOMO GIANNARELLI